

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 luglio 2018, n. 115

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Progetto di variante del 1° stralcio asse di collegamento Zona industriale – S.S. 16". Autorità procedente: Comune di Bari.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- in data 15.03.2018 il Comune di Bari accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente il "**Progetto di variante del 1° stralcio asse di collegamento Zona industriale – S.S. 16**":
 - nota prot.41374 del 13.02.2018 a firma del Responsabile del procedimento, ing. Domenico Modugno di richiesta avvio della procedura di VAS ai sensi del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii;
 - nota prot.70472 del 14.03.2018, a firma del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata,

del Comune di Bari, di attestazione della sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS disposta all'art. 7.2.lettera a) punto IX) del Regolamento regionale in parola;

- F_170490_Fwd Interporto - Asse prg 1° stralcio shape file.zip
- F_170500_Tav_V_11_2 Planimetria Catastale.pdf
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bari provvedeva, quindi, selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto IX)** del Regolamento regionale n.18/2013;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 15.03.2018 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot.n.AOO_089_2622 con cui comunicava al Comune di Bari – Settore Pianificazione del Territorio – PRG la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 29.03.2018 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_3215 inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Bari, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 2155/2018 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
- con nota prot. AOO_089_5770 del 31.05.2018 questa Sezione regionale chiedeva all'autorità procedente comunale di regolarizzare la procedura di registrazione con la trasmissione dell' amministrativo monocratico/collegiale di formalizzazione della proposta di variante/di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, secondo quanto stabilito all'art. 7.4. del Regolamento regionale in oggetto;
- con nota prot. 160058 del 13.06.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_6448 del 14.06.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'Autorità procedente riscontrava la suddetta richiesta trasmettendo copia della seguente documentazione:
 - attestazione del RUP del 26.06.2016;
 - verbale del consiglio di amministrazione della società "Interporto Puglia";
- con nota prot. n. AOO_089_6900 del 25.06.2018, trasmessa a mezzo PEC all'autorità procedente comunale (che qui si intende integralmente richiamata) questa Sezione regionale comunicava le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto IX del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. in quanto *"né la documentazione pubblicata sul Portale in fase di registrazione, né la documentazione integrativa successivamente trasmessa, consentono alla scrivente di svolgere l'istruttoria tecnica volta a verificare, nel caso in esame, l'effettiva sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS attestata dall'autorità procedente comunale ai sensi dell'art.7.2.lettera a), punto IX, del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii"*, assegnando alla stessa amministrazione procedente i termini di cui dell'art.10-bis della L.241/1990 ss.mm.ii per l'invio di osservazioni/controdeduzioni;
- con nota prot.176417 del 29.06.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_7110 del 29.06.2018 di questa Sezione, l'Autorità procedente trasmetteva le proprie osservazioni ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 ss. mm. ii, rappresentando, tra l'altro che: *"All'attualità essendo caducato il vincolo preordinato all'esproprio per decorso quinquennio il soggetto attuatore Interporto S.p.A., al fine di completare le opere rispetto alle quali risultava necessario introdurre una variante esecutiva, ha richiesto di procedere alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, che in considerazione della rilevanza di natura eminentemente locale delle opere è rinviata al Consiglio comunale"* ed allegando la seguente documentazione: 1) Deliberazione di Consiglio Comunale n.38/2009, avente ad oggetto: "Approvazione progetto relativo al "1° stralcio asse di p.r.g. di connessione z.i. con s.s. 16" e progetto relativo al "2° stralcio asse di collegamento di p.r.g. via de Blasio con s.s. 16" in variante al p.r.g. ai sensi della l.r. 3/2005";
- con nota prot.187588 dell'11/07/2018 l'autorità procedente comunale integrava la suddetta documentazione trasmettendo la "Relazione Espropri";

Tutto quanto sopra premesso,

ATTESO che ai sensi dell'art. 7, comma 7.2 lettera a) punto IX del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, per [...] *le modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio* [...];

VERIFICATO sulla base della documentazione integrativa prodotta dall'autorità procedente, che la variante di cui si tratta consiste nella riapposizione del vincolo espropriativo decaduto (per decorso quinquennio ex art. 6 della L.R. n. 3 del 22.02.2005) sulle medesime aree già oggetto di reiterazione del V.P.E. con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bari del 23.04.2009 n. 38;

RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto IX) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante urbanistica denominata "**Progetto di variante del 1° stralcio asse di collegamento Zona industriale – S.S. 16**", demandando all'amministrazione comunale di Bari, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione del Piano in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 della Variante denominata "**Progetto di variante del 1° stralcio asse di collegamento Zona industriale – S.S. 16**";
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

**Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto IX del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti

in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica al P.R.G. del comune di Bari denominata "**Progetto di variante del 1° stralcio asse di collegamento Zona industriale – S.S. 16**";

- **di demandare** al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione del Piano in oggetto,
- **di notificare** a mezzo PEC il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Bari;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, Sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)